



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 119/17**

Lussemburgo, 14 novembre 2017

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-498/16  
Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

## **Secondo l'avvocato generale Bobek, Maximilian Schrems può avvalersi del suo status di consumatore per convenire in giudizio Facebook Ireland dinanzi alle corti austriache riguardo all'uso privato del suo account Facebook**

*Il sig. Schrems non può tuttavia invocare lo status di consumatore per i diritti cedutigli da altri consumatori*

il sig. Maximilian Schrems, residente in Austria, ha avviato un'azione legale contro Facebook Ireland dinanzi ai giudici austriaci. Egli sostiene che Facebook Ireland abbia violato i suoi diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati <sup>1</sup> e i diritti di altri sette utenti Facebook che gli hanno ceduto il diritto a far valere le medesime violazioni <sup>2</sup> in risposta ad un suo invito on-line in tal senso <sup>3</sup>. Tali utenti sono domiciliati in Austria, Germania e India.

Facebook Ireland contesta la competenza giurisdizionale del giudici austriaci. Anzitutto, essa sostiene che il sig. Schrems non può, o in ogni caso non può più, essere considerato un consumatore ai fini del procedimento contro Facebook. Secondo Facebook Ireland, in considerazione delle attività professionali del sig. Schrems collegate alle sue domande nei confronti della società, quest'ultimo ha perso il suo status di consumatore. Egli non può pertanto avvalersi del privilegio garantito ai consumatori dal diritto dell'Unione europea <sup>4</sup> in base al quale essi possono citare la controparte contrattuale straniera in giudizio nel loro Stato, nel luogo del loro domicilio. In ogni caso, le modalità di creazione da parte del sig. Schrems della sua pagina Facebook comportano che il suo uso di Facebook sia professionale. In secondo luogo, Facebook Ireland sostiene che il privilegio di un foro per il consumatore è strettamente personale e non può essere invocato per diritti ceduti.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha chiesto alla Corte di giustizia chiarimenti riguardo al foro speciale per i consumatori in relazione alle suddette due questioni.

L'Oberster Gerichtshof espone il contesto dei fatti della causa e menziona la circostanza che il sig. Schrems è uno specialista nel diritto delle tecnologie informatiche e della protezione dei dati e sta scrivendo una tesi di dottorato sugli aspetti giuridici della protezione dei dati. Egli ha usato Facebook fin dal 2008. In una prima fase, se n'è servito sotto falso nome unicamente per scopi privati. Dal 2010 egli utilizza un account Facebook aperto con il suo nome – scritto con caratteri cirillici – per uso privato, per caricare fotografie, pubblicare post e chattare utilizzando i servizi di messaggiera. Egli conta circa 250 «amici Facebook». Dal 2011 il signor Schrems si serve anche di un'altra pagina Facebook. Tale pagina contiene informazioni sulle lezioni da lui tenute, sulle sue

<sup>1</sup> Il sig. Schrems chiede, tra l'altro, la dichiarazione di invalidità di taluni termini contrattuali, un provvedimento inibitorio per quanto riguarda l'uso dei dati, e il risarcimento dei danni. Tale azione è stata proposta con il sostegno di una società che finanzia azioni legali per un compenso del 20% del ricavato e con il sostegno di una agenzia di pubbliche relazioni.

<sup>2</sup> Unicamente ai fini dell'azione legale.

<sup>3</sup> A seguito di tale invito, più di 25 000 persone hanno ceduto i loro diritti nei confronti di Facebook Ireland al sig. Schrems attraverso uno dei siti Web registrati da quest'ultimo. Alla data del 9 aprile 2015 altre 50 000 persone erano su una lista d'attesa.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; «regolamento Bruxelles I»)

partecipazioni a tavole rotonde e sulle sue apparizioni sui media, sui libri che ha scritto, su una raccolta fondi da lui lanciata e sui procedimenti<sup>5</sup> da lui avviati contro Facebook Ireland.

Sulla questione oggetto delle sue azioni giudiziarie contro Facebook Ireland, il signor Schrems ha pubblicato due libri, tenuto lezioni (talvolta remunerate), registrato vari siti web (blog, petizioni online, campagne di raccolta di fondi per i procedimenti contro Facebook Ireland), ottenuto vari premi e fondato il Verein zur Durchsetzung des Grundrechts auf Datenschutz. Il signor Schrems ha riunito un gruppo di 10 persone, con un nucleo centrale di cinque, che lo sostengono nella «sua campagna contro Facebook».

**Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale Michal Bobek propone alla Corte di dichiarare, anzitutto, che lo svolgimento di attività quali la pubblicazione di libri, la tenuta di conferenze, la gestione di siti web o la raccolta di fondi per l'esercizio di diritti non comporta la perdita dello status di consumatore con riferimento alle domande concernenti il proprio account Facebook utilizzato per finalità private.** Risulterebbe, pertanto, che il sig. Schrems possa essere considerato un consumatore con riferimento ai diritti *propri* derivanti dall'utilizzo privato del suo account Facebook. Gli accertamenti a tale riguardo spettano comunque all'Oberster Gerichtshof.

Secondo l'avvocato generale, lo status di consumatore, di regola, dipende dalla natura e dalla finalità del contratto al momento in cui esso è stato concluso. Un mutamento ulteriore nell'uso potrebbe essere preso in considerazione solo in ipotesi eccezionali. Nei casi in cui la natura e lo scopo del contratto siano nel contempo privati e professionali, lo status di consumatore potrebbe essere conservato qualora il «contenuto» professionale possa essere considerato marginale. Le conoscenze, l'esperienza, l'impegno civile o il fatto di aver raggiunto una certa notorietà in ragione di azioni giudiziarie non impediscono, in sé, ad una persona di essere un consumatore.

**L'avvocato generale propone di rispondere, in secondo luogo, che un consumatore che può citare in giudizio la controparte contrattuale straniera nel luogo del proprio domicilio, non può far valere, contemporaneamente ai diritti propri, diritti aventi lo stesso oggetto ceduti da altri consumatori domiciliati in altre località all'interno dello stesso Stato membro, in un altro Stato membro o in Paesi terzi.**

Secondo l'avvocato generale, le norme in questione mostrano chiaramente che il foro speciale per il consumatore è sempre limitato alle parti contrattuali concrete e specifiche. Sarebbe incompatibile con tali regole permettere ad un consumatore di avvalersi di tale privilegio anche per diritti cedutigli da altri consumatori unicamente ai fini dell'azione legale. Un ampliamento del genere permetterebbe, in particolare, di concentrare le domande in un'unica giurisdizione e, per le azioni collettive, di scegliere il luogo in cui si trovano i giudici più favorevoli, cedendo tutti i diritti ad un consumatore domiciliato in tale giurisdizione. Ciò potrebbe determinare una cessione mirata, senza limiti, a consumatori che sono in una giurisdizione che offra una giurisprudenza più favorevole, costi più contenuti o contributi alle spese giudiziali più generosi, generando un sovraccarico di lavoro dei suddetti giudici.

L'avvocato generale Bobek riconosce che l'azione collettiva contribuisce alla tutela giurisdizionale effettiva del consumatore. Se ben congegnata e applicata, essa può anche fornire ulteriori benefici di carattere strutturale al sistema giudiziario, riducendo, ad esempio, la necessità di ricorrere a procedimenti paralleli. Non spetta, tuttavia, alla Corte creare un'azione collettiva in materia di contratti conclusi da consumatori, ma, in ultima analisi, al legislatore dell'Unione.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella

---

<sup>5</sup> Nel 2011 il sig. Schrems ha presentato all'Irish Data Protection Commissioner (garante irlandese per la protezione dei dati) 22 denunce contro Facebook Ireland. In risposta ad esse, l'Irish Data Protection Commission ha redatto una relazione di verifica contenente alcune raccomandazioni alla resistente e, successivamente, una relazione di controllo. Nel giugno 2013 il signor Schrems ha presentato un'ulteriore denuncia nei confronti di Facebook Ireland concernente il programma di sorveglianza PRISM che ha portato all'annullamento, da parte della Corte, della decisione della Commissione denominata «Safe Harbour», nella causa [C-362/14](#), Schrems, v. comunicato stampa [117/15](#).

causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*